

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Gorj (Romania) il 27 maggio 2010 — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-263/10)

(2010/C 234/35)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Gorj

Parti

Ricorrente: Iulian Andrei Nisipeanu

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che le imposte interne discriminatorie da esso vietate includono anche la tassa regolamentata nella normativa romena con il decreto di urgenza del governo 25 aprile 2008, n. 50, per l'istituzione di una tassa sull'inquinamento per gli autoveicoli, come modificato dai decreti di urgenza 8 dicembre 2008, n. 208, 11 dicembre 2008, n. 218, 19 febbraio 2009, n. 7, e 30 dicembre 2009, n. 117.
- 2) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea permetta alla Romania, tramite la normativa nazionale, di istituire con il decreto di urgenza del governo n. 50/2008, con decorrenza dal 1° luglio 2008, il criterio di «prima immatricolazione in Romania», come sancito dall'art. 4, lett. a, del decreto, e se detto criterio sia un requisito obiettivo conformemente alle disposizioni del Trattato.
- 3) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea autorizzi la Romania, in quanto Stato membro dell'Unione europea, ad applicare con decorrenza dal 1° luglio 2008 la tassa sull'inquinamento ai veicoli di occasione importati dall'Unione europea o provenienti da acquisto infracomunitario e immatricolati per la prima volta in Romania, esentandone i veicoli di occasione acquistati in Romania.

4) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea permetta alla Romania di concedere, conformemente alla legislazione citata, l'esenzione dal pagamento della tassa sull'inquinamento esclusivamente per gli «autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4, aventi cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici e [per] tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4, immatricolati per la prima volta in Romania o in altri Stati membri dell'Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009», e di non concederla alle autovetture nuove con caratteristiche diverse da quelle indicate.

5) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che consente alla Romania di proteggere l'industria automobilistica nazionale, giacché la tassa sull'inquinamento viene versata solamente per le autovetture di seconda mano importate e immatricolate dall'Unione europea o da acquisti infracomunitari, mentre non è dovuta per le autovetture di seconda mano già immatricolate in Romania e che sono oggetto di rivendita sul territorio di quest'ultima.

6) Se le situazioni presentate costituiscano un'imposizione discriminatoria, vietata dalle disposizioni dell'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove il criterio di «prima immatricolazione in Romania» previsto dall'art. 4, lett. a, del decreto di urgenza del governo n. 50/2008 non possa ritenersi obiettivo in relazione al dichiarato scopo di istituire una tassa sull'inquinamento, con l'applicazione del principio «chi inquina paga», e qualora la tassa, collegata a tale criterio, protegga la produzione nazionale delle autovetture nuove nonché il mercato interno delle autovetture di seconda mano.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België il 31 maggio 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)/Stato belga

(Causa C-271/10)

(2010/C 234/36)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State van België

Parti

Ricorrente: Cvba Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)

Convenuto: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se l'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CE⁽¹⁾, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, attualmente divenuto art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE⁽²⁾, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, disposizioni ai sensi delle quali almeno gli autori devono ricevere una remunerazione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, osti ad una disposizione nazionale che stabilisce a titolo di remunerazione un importo forfettario di EUR 1 all'anno per ogni adulto e di EUR 0,50 all'anno per ogni minore.

⁽¹⁾ GU L 346, pag. 61.

⁽²⁾ GU L 376, pag. 28.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 4 giugno 2010 — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz M. Wąsiewicz Spółka jawna/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Causa C-280/10)

(2010/C 234/37)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz M. Wąsiewicz Spółka jawna

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Questioni pregiudiziali

1) Se il soggetto passivo, nelle persone dei futuri soci, che sostenga spese di investimento prima della registrazione uf-

ficiale della società come soggetto giuridico, nonché della registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, abbia il diritto, dopo avere effettuato la registrazione della società come soggetto giuridico, nonché la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di usufruire, ai sensi dell'art. 9 e degli artt. 168 e 169 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾ (GU L 347, pag. 1, con modifiche), del diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte, occasionata dalle spese di investimento sostenute, funzionali all'esercizio dell'attività sociale soggetta ad imposizione;

2) Se la fattura che documenta le spese d'investimento sostenute, emessa a nome dei soci e non della società, leda il principio di diritto comunitario che prevede la detrazione dell'imposta pagata a monte, occasionata dalle spese d'investimento sostenute di cui alla prima questione.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Impugnazione proposta il 4 giugno 2010 dalla PepsiCo, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 18 marzo 2010, causa T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), PepsiCo, Inc.

(Causa C-281/10 P)

(2010/C 234/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PepsiCo, Inc. (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez, abogados, V. von Bomhard, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grupo Promer Mon Graphic SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale 18 marzo 2010, causa T-9/07;